



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA N. 161/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli

Primo Referendario

SENTENZA

nei giudizi riuniti in materia di conto iscritti ai nn. **23867** e **23868** del

registro di Segreteria, relativi ai conti giudiziali nn. 36727 e 39924, resi da

BANCA CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA (cod. fisc.:

01935780799), tesoriere del Comune di Botricello (cod. fisc. e P. IVA:

00298230798), per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Nella pubblica udienza del 16 aprile 2024, previa riunione dei due giudizi di

conto, data per letta, con il consenso del P.M., la relazione del giudice

relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, udito il Pubblico Ministero, nella persona

del V.P.G. Dott. Giovanni Di Pietro, che ha concluso come da verbale di

udienza. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'ente locale.

Esaminati gli atti e i documenti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con relazioni nn. 502/2023 e 503/2023 (cfr. decreto correzione materiale

del 21.12.2023), relative rispettivamente ai conti giudiziali nn. 36727 e

39924, aventi a oggetto **la gestione del servizio di tesoreria per gli anni**

2018 e 2019 del comune di Botricello da parte del Banco di Credito

Cooperativo Centro Calabria, il Magistrato designato ha, tra l'altro, evidenziato che quest'ultimo risulta effettuato in regime di proroga della convenzione Rep. N. 23 del 7 novembre 2011, avente durata triennale a decorrere dal 1° ottobre 2011; che, ai sensi dell'art. 15.5 della convenzione, le **condizioni del tasso debitore**, nell'evenienza di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, consistono nell'applicazione del valore Euribor a tre mesi aumentato di 1,00 punti percentuali (base 360) riferito alla media del mese precedente, con liquidazione alla fine dei trimestri, senza altre spese e oneri; che l'art. 25.1. della convenzione prevede la corresponsione di **un compenso al tesoriere** nella misura di euro 13.200,00, compreso IVA, oltre al rimborso delle spese vive per l'espletamento del servizio quali, ad esempio, le spese postali, recupero di bolli; e che, ai sensi dell'art. 25.2 della convenzione, il tesoriere è tenuto a effettuare **sponsorizzazioni** in favore dell'ente locale, per l'importo di euro 500,00, al netto dell'IVA, a sostegno di iniziative sociali, sportive, educative, culturali etc.. Inoltre, il Magistrato designato, premesso che non sussistono profili di criticità della gestione con riguardo alla corrispondenza dei dati contabili, agli interessi per utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, allo sforamento delle previsioni di spesa, al compenso e alle commissioni del tesoriere, al pagamento dei mutui, ai conti correnti postali, agli oneri previdenziali, ha sottolineato che, con riguardo all'obbligo convenzionale della sponsorizzazione, il tesoriere non ha effettuato alcuna sponsorizzazione negli esercizi di riferimento e che, al riguardo, in sede di riscontro istruttorio, l'ente locale non ha fornito alcun chiarimento, limitandosi a trasmettere la nota del 31 ottobre 2023 del tesoriere,

comprensiva di allegati, secondo il quale *“la quota di sponsorizzazione prevista nel contratto scaduto il 30 settembre del 2014 è stata già oggetto di una precedente istruttoria di codesta Corte, relativa agli esercizi 2014, 2015 e 2016. La nostra Banca aveva versato il contributo solo fino al 2014, anno di scadenza della convenzione, ritenendo scaduti gli effetti del contratto sin dal 2014. La Corte ha rilevato che per il 2015 il contributo era dovuto in quanto si delineava una proroga tecnica. Lo stesso rilievo era stato posto per l’annualità 2016. Per quest’ultimo esercizio, la scrivente ha inviato alla Corte una nota a marzo 2019 ritenendo di non dover versare il contributo trattandosi di una gestione di fatto di un contratto scaduto. A giugno dello stesso anno, senza che venisse contestato nuovamente il mancato versamento, codesta Corte ha inviato il discarico dell’annualità 2016.”*. Il magistrato istruttore ha anche richiamato la nota del tesoriere, di riscontro al foglio di rilievo del 13 febbraio 2019 di questa Sezione giurisdizionale, relativo alla gestione del servizio di tesoreria per l’anno 2016, nella quale l’agente contabile ha affermato che *“la scrivente ha svolto il servizio di tesoreria del Comune di Botricello ai sensi di una convenzione risalente nel tempo sottoscritta il 7.11.2011 (rep.23/ 11) della durata di 3 anni con decorrenza 01.10.2011 e termine al 30.09.2014.”*; che l’art. 25.2 della convenzione prevede la corresponsione in favore dell’ente locale di un contributo di € 500,00 per ogni annualità contrattuale; che ha versato regolarmente il contributo previsto dalla convenzione in vigore; che l’11 novembre 2014 ha comunicato all’ente la volontà di non proseguire nella gestione del servizio, invitandolo ad indire regolare bando di gara; che il comune, comunque, con nota n. 10990 dell’11/12/2014, ha comunicato che il servizio di tesoreria sarebbe proseguito in regime di proroga agli stessi patti

e condizioni stabiliti nella convenzione scaduta; che la banca ha confermato la propria indisponibilità, con nota del 4 febbraio 2015, mai riscontrata dal comune, indicando le nuove condizioni economiche che avrebbero dovuto regolare il rapporto con riguardo all'anticipazione di cassa, in precedenza particolarmente onerose per la banca; che, pertanto, la banca non ha mai applicato le nuove condizioni e il comune ha continuato regolarmente a fruire dell'anticipazione di cassa prevista dall'art. 222 del TUEL a condizioni di particolare favore; che, il 18 settembre 2015, la banca ha nuovamente comunicato all'ente locale l'impossibilità di proseguire il servizio alle condizioni di cui alla convenzione scaduta; che il comune ha dato riscontro solo nel gennaio 2016, con nota prot. n. 343, con la quale ha confermato il diniego delle nuove condizioni economiche offerte dalla banca e l'avvio delle procedure di gara per la scelta del nuovo tesoriere, ed ha chiesto la prosecuzione del servizio, nelle more dell'espletamento della procedura di scelta del contraente, *“essendo in regime di utile gestione”*, alle condizioni di cui alla nuova convenzione approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 36 del 30 ottobre 2014, per tutto il periodo compreso tra il 20 settembre 2014 e l'aggiudicazione del servizio; che la gara bandita dal comune è andata deserta; che l'ente si avvale, pertanto, di una convenzione scaduta da oltre 4 anni e mezzo ed invoca il principio generale dell'utile gestione, non essendo intervenuto alcun accordo di prosecuzione tra le parti; che, pertanto, la banca ha proseguito il servizio con evidente pregiudizio economico a suo danno; che, infine, *“Durante lo svolgimento del servizio sotto il regime dell'utile gestione, a parere della scrivente, la banca non è tenuta a corrispondere anche il contributo di cui all'art. 25.2, dato lo spirare del termine*

di vigenza contrattuale ed essendo il contributo in questione meramente eventuale e legato in ogni caso a specifiche iniziative che l'Ente avrebbe dovuto comunicare alla Banca.". Sulla base della documentazione sopra descritta e dell'art. 2 della convenzione del servizio di tesoreria, che disciplina la durata del rapporto ("tre anni a decorrere dal 01.10.2011 al 30.09.2014") e della proroga tecnica pattuita ("per un periodo massimo di mesi sei alle medesime condizioni della presente convenzione nella sola ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica. La proroga dovrà essere formalmente deliberata e comunicata al Tesorierie prima della scadenza."), il Magistrato designato ha chiesto al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., che "pur in presenza di una precedente osservazione sulla fattispecie, potrebbe risultare maggiormente utile ed opportuna una pronuncia collegiale riguardo l'intervenuta insussistenza, o meno, dell'impegno a effettuare sponsorizzazioni a suo tempo concordato, ciò data la peculiarità dei modi di prosecuzione del rapporto tra Ente e Tesoriere.".

II. Con **decreti presidenziali** nn. 516/2023 e 518/2023 del 19 dicembre 2023, sono state fissate le udienze di discussione dei due giudizi di conto in esame per il giorno 16 aprile 2024. I decreti, unitamente alle relazioni del Magistrato designato, sono stati ritualmente comunicati all'amministrazione comunale, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile, e al P.M..

III. Con **memorie**, ritualmente depositate il 26 marzo 2024, si è costituito direttamente l'agente contabile ed ha chiesto, valutata la diligenza nell'adempimento e nell'esercizio dell'affidamento del servizio pubblico

assegnato, di ritenere non dovuti gli importi di sponsorizzazione di cui all'art. 25.2 del contratto di affidamento del servizio di tesoreria, la cui scadenza naturale era fissata al 30 settembre 2014. In particolare, l'agente contabile ha richiamato integralmente la sua nota del 31 ottobre 2023, sopra riportata, con la quale aveva già esposto le proprie ragioni a sostegno della inapplicabilità della clausola convenzionale sulla sponsorizzazione, in sede di riscontro istruttorio. Ha, inoltre, precisato che *“Il Comune di Botricello, dunque, per un IRRAGIONEVOLE lasso di tempo, si è valso del servizio di Tesoreria in assenza di contratto, così di fatto “obbligando” la Banca a continuare lo svolgimento del servizio ex art. 208 TUEL, non potendo lo stesso essere interrotto, per la intrinseca natura attribuita dalla legge al servizio medesimo: ex art. 209 TUEL, infatti, il Servizio di Tesoreria, consiste nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente locale.”* e che l'atto del Presidente ANAC prot. n. 63289 del 20 luglio 2022 ha definito illegittima la proroga del servizio di tesoreria, quando la sua durata non sia limitata all'espletamento di una nuova gara pubblica, ed ha sottolineato il carattere di eccezionalità e temporaneità della proroga tecnica, peraltro mai disposta formalmente dal comune, individuata da questa Sezione giurisdizionale per un margine circoscritto di tempo. L'agente contabile ha, inoltre, evidenziato che la gara per l'affidamento del nuovo servizio di tesoreria è stata bandita dopo due anni dalla scadenza della convenzione e non prima della scadenza, come imposto dalla normativa vigente; il comune ha, pertanto, illegittimamente beneficiato della proroga tecnica in assenza dei presupposti di legge; il ritardo nell'affidamento del servizio di tesoreria è imputabile in via esclusiva

all'amministrazione comunale; pertanto, la banca non ha violato alcun obbligo contrattuale, considerato, inoltre, che il comune di Botricello non ha chiesto o, comunque, documentato iniziative in campo sociale, sportivo educativo o culturale per le quali attivare la sponsorizzazione. L'agente contabile ha, infine, evidenziato che, con riguardo all'esercizio finanziario 2016, questa Corte ha disposto il discarico del conto giudiziale ritenendo fondati i chiarimenti forniti in sede di riscontro istruttorio, relativi proprio alla clausola convenzionale di sponsorizzazione e alla intervenuta scadenza della convenzione, identici a quelli forniti con la costituzione nei presenti giudizi di conto.

IV. All'udienza del 16 aprile 2024, il Collegio, con il consenso del P.M., ha disposto la riunione dei due giudizi di conto. Il P.M. ha concluso per il discarico dei conti giudiziali in esame. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per il comune di Botricello. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene che i due conti giudiziali riuniti debbano essere discaricati. Infatti, come risulta dalle relazioni del Magistrato designato, non sussistono profili di criticità della gestione con riguardo alla corrispondenza dei dati contabili, agli interessi per utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, allo sforamento delle previsioni di spesa, al compenso e alle commissioni del tesoriere, al pagamento dei mutui, ai conti correnti postali, agli oneri previdenziali. L'unico profilo di eventuale criticità, sottoposto all'esame del Collegio, riguarda l'ipotizzato inadempimento da parte del tesoriere dell'obbligo della sponsorizzazione previsto dall'art. 25.2 della convenzione

che disciplina il servizio di tesoreria. Tale obbligo, secondo l'agente contabile, sarebbe venuto meno in ragione della scadenza della convenzione, prorogata in via di mero fatto dall'esercizio 2016, in ragione del ritardo nell'esperimento delle nuove procedure di gara per l'affidamento del servizio, imputabile al comune di Botricello, e dell'infruttuoso esperimento delle procedure concorsuali, perché andate deserte. Al riguardo, il Collegio osserva che la convenzione in esame è scaduta a fine 2014, è stata prorogata tecnicamente per l'esercizio 2015 e risulta effettivamente scaduta dall'esercizio 2016. Tuttavia, in considerazione della documentazione versata in atti, la stessa è da ritenere prorogata in via di mero fatto, in ragione del comportamento delle parti, dal quale si evince la comune volontà di proseguire nel rapporto convenzionale originariamente disciplinato dall'atto stipulato il 7 novembre 2011. Infatti, come risulta dalle note del 13 gennaio 2016 e del 29 settembre 2023 del comune di Botricello, l'ente ha interpellato, mediante avviso pubblico del 23 settembre 2014, anche l'agente contabile ai fini della nuova gestione del servizio di tesoreria. A tale avviso pubblico non è stato dato alcun riscontro. Successivamente, con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 30 ottobre 2014, il comune ha approvato la nuova convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2014/2017 ed ha chiesto all'agente contabile la disponibilità alla stipula della nuova convenzione. L'agente contabile ha rifiutato tale proposta dell'amministrazione comunale, con nota prot. n. 9789 dell'11 novembre 2014. Pertanto, il rapporto è stato prorogato agli stessi patti e condizioni, giusta nota prot. n. 10990 dell'11 dicembre 2014. Inoltre, le varie procedure concorsuali per l'affidamento del servizio di tesoreria sono state esperite, nel

corso degli anni, infruttuosamente. Da ultimo, il consiglio comunale di Botricello ha approvato la deliberazione n. 30 del 30 giugno 2023 per l'affidamento quinquennale del servizio di tesoreria. Dal 2014 a oggi, l'agente contabile, nelle more della definizione delle procedure di gara, ha svolto il servizio agli stessi patti e condizioni della convenzione del 2011, come risulta dalla documentazione relativa ai conti giudiziali in esame, ivi compresa quella relativa alla remunerazione del tesoriere, dalla quale si evince chiaramente che il servizio è stato svolto, sia con riguardo all'adempimento delle obbligazioni dell'ente locale che con riguardo alle obbligazioni del tesoriere, in conformità alla convenzione scaduta. Ne deriva che tutte le clausole convenzionali devono ritenersi vigenti per gli esercizi finanziari in esame, compresa quella di sponsorizzazione di cui all'art. 25.2 della convenzione. Se così non fosse, il tesoriere non avrebbe potuto invocare il pagamento dei compensi previsti dagli artt. 15.5. e 25.1 della convenzione, regolarmente liquidati dal comune. Ad avviso del Collegio, è, inoltre, fondata l'affermazione dell'agente contabile secondo la quale il comune di Botricello non ha chiesto o, comunque, documentato iniziative in campo sociale, sportivo educativo o culturale per le quali attivare la sponsorizzazione prevista dall'art. 15.2 della convenzione. Tale disposizione prevede, infatti, l'obbligo del tesoriere di effettuare sponsorizzazioni a favore dell'ente locale, per un importo annuo di euro 500,00, al netto dell'IVA, e per tutta la durata del contratto, *"a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale etc."*. Con riguardo alle due gestioni in esame, tuttavia, non risulta, dalla documentazione versata in atti, che il comune abbia chiesto al tesoriere la sponsorizzazione in esame né che abbia denunciato

	10	
	l'inadempimento dell'obbligo di sponsorizzazione da parte dell'agente	
	contabile. Viceversa, risultano versate agli atti le dichiarazioni congiunte	
	dell'ente locale e del tesoriere attestanti che, a seguito dell'approvazione del	
	conto del tesoriere, sono stati definiti tutti i rapporti di dare e avere tra i	
	contraenti, sicché appare evidente che l'ente locale non ha inteso avvalersi	
	della clausola in esame, pur essendo vigente tra le parti per le ragioni già	
	esposte. In considerazione di quanto sopra evidenziato, i conti giudiziali in	
	esame devono essere dichiarati regolari e, quindi, discaricati.	
	Nulla per le spese, ai sensi dell'art. 31 c.g.c..	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria dichiara	
	regolari i conti giudiziali nn. 36727 e 39924, con discarico dell'agente	
	contabile. Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024.	
	Il Giudice relatoreIl Presidente	
	Cons. Gianpiero D'AliaPres. Luigi Cirillo	
	<i>Firmato digitalmente</i> <i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in data 08/08/2024	
	Il Funzionario responsabile	
	<i>Firmato digitalmente</i>	